

Codice A18110

D.D. 30 gennaio 2015, n. 221

Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di costruzione muro a scogliera per difesa spondale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) in prossimità dell'area censita al N.C.T. mapp.li 82-13-27-76 del Fg. 7. Richiedente: Sig. Barassi Stefano in qualità di legale rappresentante della Ditta A.S.D. Feriolo Sporting Club.

In data 19/01/2015 (prot. di ricevimento n. 3056/A18110 del 20/01/2015) il Sig. Barassi Stefano in qualità di legale rappresentante della Ditta A.S.D. Feriolo Sporting Club, ha presentato al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per i lavori di costruzione muro a scogliera per difesa spondale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) in prossimità dell'area censita al N.C.T. mapp.li 82-13-27-76 del Fg. 7.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. G. Verona e del Dott. Geol. A. Montalto in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché al Sig. Barassi Stefano in qualità di legale rappresentante della Ditta A.S.D. Feriolo Sporting Club, possa essere rilasciata l'autorizzazione per i lavori di costruzione muro a scogliera per difesa spondale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) in prossimità dell'area censita al N.C.T. mapp.li 82-13-27-76 del Fg. 7.

Le opere dovranno essere effettuate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) la quota massima delle opere previste su area demaniale dovrà essere inferiore a m. 194,97 sul livello del medio mare;

2) le scogliere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, previa preventiva verifica del dimensionamento delle stesse che dovranno essere di altezza infissa tale da garantire la stabilità dell'opera in relazione alle caratteristiche dei materiali individuati durante l'esecuzione dei lavori ed in relazione alle caratteristiche geologico-tecniche del terreno di infissione, restando a carico del Sig. Barassi Stefano in qualità di legale rappresentante della Ditta A.S.D. Feriolo Sporting Club ogni

responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;

3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento);

4) il Sig. Barassi Stefano in qualità di legale rappresentante della Ditta A.S.D. Feriolo Sporting Club è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;

5) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);

6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole